CAMERA DEI DEPUTATI N. 1361

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

Estradizione per i delitti di genocidio

Seduta del 12 maggio 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con legge 11 marzo 1952, n. 153, si autorizzò il Governo italiano ad aderire alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella seduta del 9 dicembre 1948, disponendosi, altresì, che la Convenzione avrebbe avuto piena ed intera esecuzione dalla data di entrata in vigore della legge contenente le relative norme di adeguamento interno che gli Stati aderenti avevano l'obbligo di predisporre in virtù di quanto prescritto al riguardo dall'articolo V della Convenzione medesima.

Tale incondizionata adesione comportava, tra l'altro, l'impegno di recepire nel nostro ordinamento anche la disposizione dell'articolo VII, secondo la quale i delitti di genocidio non dovevano considerarsi delitti politici ai fini dell'estradizione.

In sede parlamentare l'approvazione della relativa norma di adeguamento su tale punto ha dato origine nella passata legislatura a contrastanti e prolungati dibattiti.

La Camera, sul presupposto che il genocidio è reato contro il diritto delle genti e quindi non può essere considerato reato politico, riteneva che fosse possibile approvare l'articolo relativo alla estradabilità per i delitti di genocidio con legge ordinaria insieme con le altre norme di adeguamento. Il Senato, invece, ravvisando nel genocidio i caratteri del reato politico, quanto meno dal punto di vista soggettivo (articolo 8, secondo capoverso del Codice penale), proponeva che la norma sull'estradizione fosse approvata con legge costituzionale, in quanto la stessa conteneva una deroga agli articoli 10 e 26 della Costituzione, secondo i quali non è ammessa l'estradizione per reati politici sia dello straniero che del cittadino.

Questa seconda soluzione sembra sia da adottare.

Invero, premesso innanzi tutto, che è la stessa Convenzione a porre in evidenza in modo non equivoco la politicità del genocidio allorché, con l'escluderla ai soli effetti dell'estradizione, non fa che affermarla implicitamente, devesi pure tener presente che anche nel caso in cui, con riguardo alla natura del bene giuridico protetto (integrità di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso) si volesse configurare il genocidio quale categoria criminosa estranea al concetto di delitto politico in senso oggettivo fissato dall'articolo 8 del Codice penale, riuscirebbe tuttavia assai arduo il disconoscere la politicità soggettiva a tale categoria di delitti, quando, cioè, fosse politico, in tutto o in parte, il motivo che li ha determinati. Ipotesi, questa, tutt'altro che infrequente a verificarsi nella realtà, come ben può preve-

dersi dall'esame dei precedenti storici del genocidio, i quali rivelano che assai difficilmente può rimanere estraneo a tale delitto il movente politico.

Pertanto, alla stregua delle anzidette considerazioni ed alla luce dei precedenti parlamentari sulla questione, si è ritenuto di predisporre una norma costituzionale, la quale esplicitamente affermi che per i delitti di genocidio gli articoli 10 ultimo comma e 26 ultimo comma della Costituzione non si applicano.

Si è ravvisata, infine, l'opportunità di adottare la dizione « delitti di genocidio » anziché « delitto di genocidio » al fine di far intendere, senza possibili incertezze, che la norma si riferisce a tutte le ipotesi delittuose previste dal nostro ordinamento interno e nelle quali il fenomeno criminoso del genocidio può atteggiarsi.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo capoverso dell'articolo 10 e l'ultimo capoverso dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.